

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI
CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISTURBO MENTALE**

PREMESSO che:

- l'azienda ULSS n. 8, visti il D.Lgs. 163/2006, la L. 328/2000, il DPCM 30.3.2001, la LR 23/2006 e la DGR 4189/2007, con deliberazione n. 941 del 13.11.2008 ha adottato il documento di "Procedure per l'affidamento in partnership della gestione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali", che disciplina le procedure di selezione dei soggetti senza scopo di lucro cui affidare in partnership la gestione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali di cui è titolare l'azienda ULSS per competenza propria, definita dalla legge statale e regionale, ovvero per delega dei Comuni;
- con la deliberazione n. 1232 del 24.9.2009, l'azienda ULSS n. 8 ha approvato il quarto bando per l'anno 2009 per l'individuazione dei soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione dei servizi gestiti da terzi i cui rapporti convenzionali sono in scadenza al 31.12.2009, tra i quali i "Centri diurni per persone con disturbo mentale";
- l'estratto del bando, di cui all'allegato B) della deliberazione n. 1232 del 24.9.2009, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23.10.2009 e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 30.10.2009; inoltre, nel sito web aziendale www.ulssasolo.ven.it sono state pubblicate integralmente le deliberazioni n. 941 del 13.11.2008 e n. 1232 del 24.9.2009;
- i soggetti interessati erano tenuti a presentare la propria disponibilità a partecipare alle procedure di coprogettazione entro le ore 12.00 del 30.11.2009;
- la Commissione di coprogettazione per il servizio in questione, ai sensi dell'allegato alla citata deliberazione 941/2008, nella seduta del 9.12.2009 e nelle successive sedute, ha proceduto a:
 - accertare che per la coprogettazione del servizio in questione è pervenuta nei termini previsti solo l'offerta della società cooperativa sociale "L'Incontro" di Castelfranco Veneto (TV);
 - verificare che la scs "L'Incontro" ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti prescritti, di cui ai punti 6 e 8, 2° e 3° comma, dell'allegato alla deliberazione n. 941/2008;
 - quindi, gestire, tramite le persone a ciò incaricate, la fase della coprogettazione con la scs "L'Incontro" e definire di concerto con la stessa il progetto di gestione del servizio e i contenuti del relativo rapporto convenzionale da proporre all'approvazione del Direttore Generale, avendo accertato che le attività da affidare e le relative condizioni economiche rispondono, da un lato, ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, e, dall'altro, consentono alla cooperativa il pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 30 luglio 2008, nonché del decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24.2.2009;
- con deliberazione n. del, il Direttore Generale dell'azienda ULSS n. 8 ha disposto l'affidamento in partnership della gestione dei "Centri diurni per persone con disturbo mentale" alla società cooperativa sociale L'Incontro, avente sede legale a Castelfranco Veneto (TV) in Via Ospedale n. 10, e la stipula del convenzione con la stessa cooperativa, secondo lo schema allegato al medesimo provvedimento ed oggetto del presente atto;

TRA

l'unità locale socio-sanitaria n. 8, con sede in Asolo (TV), via Forestuzzo n. 41, codice fiscale e partita i.v.a. n. 00896810264, rappresentata dal Direttore Generale dott. Renato Mason,

E

la società cooperativa sociale L'Incontro, con sede legale a Castelfranco Veneto in Via Ospedale n. 10, codice fiscale e partita i.v.a. 02315500260, rappresentata dal legale rappresentante sig. Bruno Pozzobon,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 (d'ora in poi chiamata "Azienda") affida alla società cooperativa sociale L'Incontro (d'ora in poi chiamata "Cooperativa") la gestione dei Centri diurni per persone con disturbo mentale, secondo i parametri qualitativi e quantitativi, le condizioni e le modalità contenuti negli

articoli seguenti e nel progetto di gestione, di cui all'**allegato A** della presente convenzione e parte integrante della stessa.

L'azienda mantiene la titolarità della funzione relativa ai servizi in oggetto.

Art. 2 – Descrizione del servizio e obiettivi

Il Centro diurno è un servizio che rientra nella fattispecie dei centri diurni quali unità di offerta nell'ambito della salute mentale, di cui alla LR 22/2002, alla DGRV 1616/2008 e al Progetto obiettivo regionale per la tutela della salute mentale, quale servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disturbo mentale con funzioni terapeutiche, educative, riabilitative e propedeutiche al lavoro.

L'azione terapeutico riabilitativa si realizza con utenti che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, con lo scopo primario di favorire lo sviluppo ed il mantenimento del livello di autonomia maggiore possibile della persona con disturbo mentale. Pertanto, il servizio in questione è finalizzato a sostenere l'autonomia, contrastare processi di marginalità, favorire l'integrazione lavorativa e sociale. Nei centri diurni possono essere accolti utenti che richiedono livelli assistenziali diversi, in relazione al livello di salute e di capacità propedeutiche al lavoro.

I centri diurni sono di due tipi:

- il Centro di Lavoro Guidato (CLG);
- il Centro Occupazionale Diurno (COD).

Art. 3 - Sedi dei centri diurni

Il servizio, di cui alla presente convenzione, si realizza nei seguenti centri diurni:

- 1) CLG "Il Castello", ubicato a Castelfranco Veneto, in via Baciocchi (ex ARPAV), in una struttura di proprietà del Comune di Castelfranco Veneto, data in concessione d'uso alla Cooperativa con una convenzione del 30.6.2006 della durata di 19 anni, con attività occupazionali di tipo prevalentemente artigianale e capacità ricettiva di 20 utenti;
- 2) CLG "Il Campoverde", ubicato a Castelfranco Veneto, in via Loreggia n. 36, in una struttura di proprietà dell'Azienda, con attività occupazionali di tipo prevalentemente agricolo e capacità ricettiva di 12 utenti elevabili a 20; per le attività agricole verranno utilizzati i terreni limitrofi di proprietà del Comune di Castelfranco Veneto, di cui la Cooperativa dispone in base ad un regolare contratto d'affitto;
- 3) CLG "Il Melograno", ubicato a Veduggio, in via Bassanese n. 9/1, in una struttura di proprietà della Cooperativa, con attività occupazionali di tipo prevalentemente artigianale e capacità ricettiva di 20 utenti;
- 4) CLG "Solaris 1", ubicato a Crocetta del Montello, in via Piave n. 21, in una struttura di proprietà dell'Azienda, con attività occupazionali di tipo prevalentemente artigianale e capacità ricettiva di 20 utenti;
- 5) CLG "Solaris 2", ubicato a Crocetta del Montello, in via Piave n. 21, in una struttura di proprietà dell'Azienda, con attività occupazionali di tipo prevalentemente artigianale e capacità ricettiva di 18 utenti elevabili a 20;
- 6) COD "Atelier", ubicato temporaneamente a Castelfranco Veneto, in via Loreggia n. 36, in una struttura di proprietà dell'Azienda, con attività di intrattenimento e occupazionali di tipo agricolo e capacità ricettiva di 20 utenti. Non appena ultimati i lavori di ampliamento e ristrutturazione, il COD "Atelier" verrà trasferito presso la sede di Castelfranco Veneto, via Baciocchi, in locali limitrofi a quelli del COD "Il Castello", mantenendo le attività di fattoria didattica nei terreni di via Loreggia.

Sede di Castelfranco, via Loreggia 36

Per quanto riguarda la sede del centro "Campoverde" di Castelfranco Veneto, l'Azienda concede in uso alla Cooperativa gli immobili individuati come fabbricato "B" sito in Via Loreggia n. 36, con annessa pertinenza, con esclusiva destinazione alla gestione di servizi diurni per persone con disturbo mentale, compresa la parte adibita a vendita dei prodotti agricoli e per la durata della presente convenzione, di cui alla planimetria riportata nell'**allegato B** della presente convenzione e parte integrante della stessa.

La Cooperativa si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi eventualmente necessari all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento del CLG, con una capacità ricettiva massima di 20 posti, nonché ogni altro lavoro di manutenzione che si rendesse necessario nel corso della durata della presente convenzione. Ogni intervento strutturale deve essere previamente autorizzato dall'Azienda.

La cooperativa riconosce che il costo degli eventuali lavori di ristrutturazione e adeguamento è compensato nell'ambito della retta, di cui all'art. 17.

Alla scadenza della presente convenzione, la Cooperativa si impegna a riconsegnare all'Azienda i locali e le strutture annesse nelle medesime condizioni in cui verranno a trovarsi ad avvenuta esecuzione dei suddetti interventi di ristrutturazione e adeguamento.

È in capo alla Cooperativa ogni onere connesso con l'uso dell'immobile (manutenzioni ordinarie e straordinarie, utenze, smaltimento rifiuti, manutenzione aree verdi, ecc.) nonché ogni servizio accessorio utile al buon funzionamento del centro, ad esclusione del pagamento dell'I.C.I..

Sede di Crocetta del Montello

Per quanto riguarda la sede dei centri "Solaris 1" e "Solaris 2" di Crocetta del Montello, l'Azienda concede in uso alla Cooperativa l'intero immobile di Via Piave n. 21 con annesse pertinenze, con esclusiva destinazione alla gestione di servizi diurni per persone con disturbo mentale e per la durata della presente convenzione, di cui alla planimetria riportata nell'**allegato C** della presente convenzione e parte integrante della stessa.

Le parti riconoscono che i locali e le strutture annesse, pur essendo in discreto stato locativo, necessitano di interventi di ristrutturazione e adeguamento. La Cooperativa si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi necessari all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento di due Centri Diurni, con una capacità ricettiva di 20 posti ciascuno, nonché ogni altro lavoro di manutenzione che si rendesse necessario per la gestione dei CLG nel corso della durata della presente convenzione. Ogni intervento strutturale deve essere previamente autorizzato dall'Azienda.

La cooperativa riconosce che il costo dei suddetti lavori di ristrutturazione e adeguamento è compensato nell'ambito della retta, di cui all'art. 17.

Alla scadenza della presente convenzione, la Cooperativa si impegna a riconsegnare all'Azienda i locali e le strutture annesse nelle medesime condizioni in cui verranno a trovarsi ad avvenuta esecuzione dei suddetti interventi di ristrutturazione e adeguamento.

È in capo alla Cooperativa ogni onere connesso con l'uso dell'immobile (manutenzioni ordinarie e straordinarie, utenze, smaltimento rifiuti, manutenzione aree verdi, ecc.) nonché ogni servizio accessorio utile al buon funzionamento dei centri, ad esclusione del pagamento dell'I.C.I..

Eventuali diverse collocazioni dei centri diurni saranno oggetto di specifici accordi tra le parti.

Nessun obbligo ricade in capo all'Azienda per la disponibilità delle strutture per le altre sedi dei centri diurni, nonché degli arredi e delle attrezzature per tutte le sedi.

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio e accreditamento

Per i centri diurni di cui alla presente convenzione, è compito della Cooperativa, quale soggetto gestore, richiedere e ottenere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento, di cui alla LR 22/2002 e alle deliberazioni di Giunta Regionale di attuazione della stessa legge, salvo diversa disposizione regionale.

È compito dell'Azienda fornire alla Cooperativa la documentazione di propria competenza necessaria ai fini dell'espletamento del percorso di autorizzazione e accreditamento.

Rimangono in capo alla Cooperativa tutti gli oneri per l'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni da richiedere agli enti competenti e necessarie all'esecuzione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione di cui al precedente art. 3, come anche l'ottenimento dei certificati di agibilità e l'accatastamento finale degli edifici.

È altresì compito della Cooperativa garantire che, per tutta la durata della presente convenzione, le sedi in questione siano dotate dei requisiti strutturali e professionali prescritti dalla normativa regionale in materia di accreditamento, e siano fornite degli arredi e delle attrezzature idonee all'attività, nonché provvedere all'adeguamento degli stessi ad eventuali nuove disposizioni di legge e/o amministrative.

La mancanza dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento, qualora si protragga per oltre tre mesi nel corso della durata della presente convenzione e ad esclusione del caso in cui l'eventuale ritardo non sia imputabile alla Cooperativa, determina la risoluzione della convenzione stessa e si applica il terzo comma dell'art. 20.

Art. 5 - Utenza

Il centro diurni possono accogliere fino a 110 utenti, suddivisi tra i diversi centri come specificato nel primo comma dell'art. 3.

Il numero di utenti è elevabile a 120. L'eventuale ampliamento della capacità ricettiva è condizionato alla relativa variazione degli strumenti programmatori locali e al rispetto dei requisiti per l'accreditamento di cui alla LR 22/2002 e sarà oggetto di apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda.

L'inserimento degli utenti viene disposto dall'unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) di competenza in attuazione del progetto individuale di intervento. Il Centro di Salute Mentale competente per territorio di provenienza dell'utente mantiene la presa in carico dell'utente stesso.

Ai fini della valutazione in UVMD in merito all'inserimento nel centro diurno di un nuovo utente, il servizio aziendale di presa in carico predispone un progetto riabilitativo individuale, condiviso con l'utente, redatto sulla base delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del suo contesto familiare e sociale, dei risultati attesi, dell'eventuale integrazione e ricorso ai servizi di rete.

Il primo inserimento nel centro viene effettuato a titolo di "prova", per un periodo di durata media di tre mesi, al termine del quale l'UVMD, acquisita la relazione della Cooperativa, conferma o meno l'inserimento definitivo.

In caso di assenze dell'utente superiori a 5 giorni consecutivi, la Cooperativa è tenuta a darne immediata comunicazione al CSM di presa in carico, indicando le motivazioni dell'assenza e la data prevista di rientro, se conosciuta. Detto servizio, qualora opportuno, sottopone il caso all'attenzione dell'UVMD per l'aggiornamento del progetto individuale e l'eventuale sospensione o dimissione dell'utente.

In ogni caso le dimissioni vengono disposte dall'UVMD, anche su proposta della Cooperativa.

Le attività dei centri possono essere rivolte anche agli utenti già inseriti in un contesto lavorativo che, dopo aver frequentato un centro, presentano una regressione nell'autonomia relazionale e occupazionale che richiede una presa in carico terapeutica riabilitativa temporanea. Il caso viene posto all'attenzione dell'UVMD per la definizione del progetto individuale, previa tempestiva comunicazione al CSM di competenza per la presa in carico.

L'UVMD, su proposta ovvero con il consenso del referente della cooperativa, può autorizzare l'inserimento temporaneo di utenti in eccedenza rispetto al numero di cui ai commi precedenti, senza oneri per l'Azienda.

L'inserimento di utenti provenienti da altra azienda ULSS può avvenire previa disponibilità all'accoglienza da parte della Cooperativa e parere favorevole dell'UVMD del distretto di ubicazione della struttura. Ogni impegno economico connesso con gli inserimenti di persone provenienti da altra azienda ULSS si risolve nell'ambito dei rapporti tra la Cooperativa e l'azienda ULSS di provenienza, senza alcun obbligo economico per l'azienda ULSS n. 8.

Art. 6 - Progetti individuali

Il progetto individuale, condiviso tra il CSM di presa in carico e l'équipe del centro diurno, comprende:

- la valutazione multidimensionale dell'utente;
- l'individuazione degli obiettivi dell'intervento, delle relative attività, dei tempi previsti;
- l'individuazione dell'operatore ULSS responsabile del progetto stesso;
- le modalità di informazione e coinvolgimento dell'utente e/o dei suoi familiari nell'attuazione, verifica e ridefinizione del progetto;
- la descrizione delle attività di verifica sul progetto (procedure, tempi e strumenti).

Il progetto individuale viene monitorato nel corso dell'anno secondo necessità e condiviso tra il CSM e l'équipe del centro diurno, sulla base dei dati di output del sistema di valutazione dei risultati ottenuti dal singolo utente.

Art. 7 - Progetto e organizzazione del servizio

Il progetto, di cui all'**allegato A** della presente convenzione, parte integrante della stessa, definisce le attività occupazionali e riabilitative e le attività socializzanti.

L'Azienda assicura gli interventi programmati di tipo sanitario previsti dalle disposizioni regionali in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento.

I centri funzionano dal lunedì al venerdì per almeno 36 ore di apertura all'utenza. Possono essere chiusi per un periodo di ferie di 5 settimane nell'arco dell'anno, prevedendo un'apertura massima di 250 giorni l'anno. La Cooperativa comunica i giorni di chiusura al CSM almeno 15 giorni prima.

Tenuto conto delle esigenze dell'utenza, l'Azienda può consentire una diversa organizzazione del servizio (es. diverso periodo di chiusura, orario in sei giorni, ecc.), a condizione che non venga superato l'onere complessivo calcolato applicando le condizioni di cui al comma 3.

Art. 8 - Oneri a carico della Cooperativa

Oltre a quanto specificato negli articoli precedenti e nel progetto di gestione allegato alla presente convenzione, la Cooperativa si impegna a:

1. garantire il servizio in modo continuativo senza sospensioni e/o interruzioni;
2. trasmettere al Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione programmatica per l'anno successivo che dia contestuale evidenza dell'andamento del servizio e dell'aggiornamento dei progetti riabilitativi individuali degli utenti, al fine di consentire la valutazione della efficacia degli interventi e dei risultati conseguiti, nonché della coerenza delle azioni di ripianificazione;
3. trasmettere alla Direzione amministrativa dei distretti dell'Azienda, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio relativa agli eventuali risultati economici conseguiti a seguito dell'attività occupazionale degli utenti, di cui all'art. 16, con particolare evidenza del livello di copertura dei costi di gestione dei CLG;
4. trasmettere alla Direzione amministrativa dei distretti dell'Azienda, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione illustrativa dei costi di investimento nelle strutture sedi dei centri diurni, sostenuti dalla Cooperativa nel corso dell'anno precedente, precisando gli eventuali contributi ricevuti;
5. trasmettere all'Azienda i dati sull'attività svolta, sull'utenza e sul personale impiegato, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, in particolare al fine di assolvere al debito informativo dell'Azienda nei confronti della Regione;
6. rispettare gli obblighi assicurativi di legge nei confronti degli utenti e dei volontari;
7. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
8. stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
9. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
10. promuovere percorsi formativi per tutti gli operatori presenti nei centri diurni;
11. redigere un apposito regolamento, che specifica le regole di convivenza sociale, gli orari, le attività educative riabilitative, l'identificazione dei ruoli, i diritti e i doveri del personale e degli utenti;
12. provvedere ad ogni altro adempimento obbligatorio di legge.

La Cooperativa, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, trasmette all'Azienda copia della polizza assicurativa di cui al punto 8.

Art. 9 – Referenti del servizio

Per la programmazione e la gestione delle attività affidate, gli enti partner concordano di indicare ciascuno i seguenti referenti:

- area politiche di intervento:
 - per l'azienda ULSS, il Direttore dei Servizi Sociali e del Dipartimento Salute mentale;
 - per la Cooperativa, il Presidente;
- area coordinamento:
 - per l'azienda ULSS, il referente del Dipartimento Salute mentale per l'area riabilitativa occupazionale;
 - per la Cooperativa, il responsabile area Salute mentale;
- area progettazione e monitoraggio dei progetti individuali:
 - per l'azienda ULSS, l'assistente sociale del CSM;
 - per la Cooperativa, il responsabile educativo del centro diurno.

Il referente dell'area politiche di intervento della Cooperativa assume anche l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 10 - Verifica del servizio

La Cooperativa è tenuta a presentare annualmente e al termine del periodo convenzionale il “documento di esecuzione” del lavoro, che riporta i risultati sia quantitativi che di valutazione degli obiettivi raggiunti, nonché di riprogrammazione dell’attività. Su questo documento il referente dell’area politiche di intervento dell’azienda esprime il proprio parere, in termini di verifica dei servizi e delle prestazioni erogate e di valutazione dei risultati ottenuti.

Inoltre, i soggetti contraenti della presente convenzione si impegnano a verificare lo stato di attuazione della presente convenzione e del progetto ad essa allegato, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi, di cui all’art. 2, e alla qualità degli interventi posti in essere, tramite incontri periodici, generalmente a cadenza semestrale.

Il progetto aggiornato del servizio, che può essere concordato nel corso di tali verifiche congiunte, sarà recepito da ciascuna parte, per quanto di competenza. Gli aggiornamenti del progetto del servizio sono comunque vincolati al rispetto della programmazione aziendale e delle disponibilità di bilancio.

Art. 11 - Servizi ausiliari

Spetta alla Cooperativa provvedere alla fornitura dei servizi ausiliari: preparazione e somministrazione del vitto, manutenzione ordinaria degli immobili, pulizia e sanificazione dei locali, lavanderia, manutenzione delle aree verdi, nonché alla manutenzione degli immobili, come specificato all’articolo 3.

L’Azienda si riserva la facoltà di controllare, con proprio personale, la qualità del vitto fornito agli utenti e della manutenzione dei locali.

La Cooperativa può affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione di servizi complementari, quali a titolo esemplificativo trasporto, accompagnamento, vitto, pulizie, lavanderia, manutenzione aree verdi e manutenzione immobili, garantendo il rispetto degli standard di cui alla presente convenzione.

Art. 12 – Trasporto utenti

Spetta alla Cooperativa fornire il Servizio di trasporto e accompagnamento per gli utenti dei centri diurni per i quali sia problematico accedervi autonomamente.

Il costo di tale servizio, che viene fissato per il 2010 in € 4,16 + Iva 4% per ogni singolo giorno-presenza, salvo adeguamenti annuali all’indice Istat-Foi, viene assunto:

- per gli utenti domiciliati in abitazioni private, dai Comuni di residenza degli utenti, che lo corrispondono direttamente alla Cooperativa;
- per gli utenti accolti in servizi residenziali, dall’azienda ULSS.

Art. 13 - Personale

Per l’attuazione del servizio convenzionato, la Cooperativa si avvale di personale in conformità agli standard previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed amministrative.

La Cooperativa si impegna ad utilizzare gli eventuali volontari presenti, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle dei lavoratori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 266/1991, dalla LR 40/1993 e dalla LR 23/2006, garantendo, peraltro, la gratuità delle loro prestazioni.

I dipendenti e gli eventuali volontari della Cooperativa sono tenuti, nell’espletamento del loro lavoro, ad un comportamento irreprensibile, al rispetto del D.Lgs. 196/2003 ed al segreto professionale.

Su richiesta, la Cooperativa trasmette all’Azienda l’elenco del personale impiegato, con specifica della relativa qualifica.

Art. 14 - Responsabilità degli operatori

La Cooperativa è responsabile del comportamento dei propri operatori impiegati nella gestione del servizio oggetto del presente atto, per i quali si configuri, in modo documentato, imperizia o negligenza. In ogni caso, nessun rapporto intercorre tra l’Azienda e il personale della Cooperativa.

La Cooperativa si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni retributive previste dai contratti di lavoro vigenti, a rispettare gli obblighi previdenziali ed assicurativi. Qualora l’Azienda riscontrasse la morosità della Cooperativa ad ottemperare a quanto sopra indicato, il rapporto si dovrà considerare risolto di pieno diritto, in applicazione dell’articolo 1456 del codice civile.

Art. 15 - Borse lavoro

La Cooperativa si impegna a corrispondere agli utenti una borsa lavoro, a titolo di rimborso spese e incentivo alla frequenza, nella misura minima di € 1,04 per il COD e di € 1,30 per il CLG, elevabile progressivamente,

escluso l'onere Inail, per ora di frequenza da parte degli utenti, con le modalità descritte nel progetto di gestione, allegato alla presente convenzione.

Art. 16 - Eventuale risultato economico dell'attività degli utenti

L'eventuale risultato economico derivante dall'attività lavorativa degli utenti, funzionale al processo educativo, occupazionale e riabilitativo, deve essere utilizzato nei seguenti modi:

- copertura dei costi delle borse di lavoro, di cui all'art. 15;
- copertura di costi per il miglioramento della qualità del servizio, quali aggiornamento professionale degli operatori, consulenze esterne, rinnovo attrezzature, ecc.;
- componente di ricavo d'esercizio per la gestione dei centri diurni.

In particolare, per quanto riguarda i CLG, le parti convengono che il risultato economico della suddetta attività lavorativa degli utenti è sufficiente a coprire il 40% dei costi di gestione del CLG, compresi i costi del personale.

Art. 17 – Corrispettivo

L'Azienda si impegna a corrispondere alla Cooperativa una retta pro die pro capite, comprensiva di ogni onere, al netto di IVA, quantificata come segue:

- giorni di effettiva presenza dell'utente: € 63,50 per utenti in COD; € 51,00 per utenti in CLG;
- giorni di assenza dell'utente, comunque motivata, e di formazione degli operatori, per un massimo di tre giornate all'anno: 75% della retta per le presenze.

Non spetta alcun corrispettivo nei casi di sospensione della frequenza al centro diurno o di dimissione dell'utente, di cui all'articolo 4, e nei giorni di chiusura del centro.

La retta, di cui al comma 1, può essere aggiornata al primo gennaio di ogni anno a partire dal 1.1.2011 in base all'indice Istat-Foi medio dell'anno precedente, previa verifica congiunta da parte dell'Azienda e della Cooperativa dei risultati complessivi di gestione.

L'azienda si impegna altresì a corrispondere il contributo per il trasporto degli utenti accolti in servizi residenziali, di cui all'articolo 12.

Art. 18 - Modalità di pagamento

L'Azienda effettua il pagamento dei corrispettivi, di cui all'art. 17, a cadenza mensile su presentazione di documento contabile riferito alle rette per il mese precedente, corredato di elenco nominativo degli utenti di ciascun centro e dei giorni di presenza o di assenza (precisandone la motivazione) per ciascuno di essi nonché di chiusura del servizio per aggiornamento operatori.

Il pagamento delle rette relative ai mesi di marzo e maggio è condizionato alla presentazione dei documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 8.

L'Azienda effettua i pagamenti a 60 giorni data ricevimento documento contabile.

Art. 19 - Durata

La presente convenzione ha durata di cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e viene quindi a scadere il 31 dicembre 2014.

Art. 20 - Vigilanza, controllo e risoluzione

L'Azienda esercita la funzione di vigilanza e controllo tecnico-professionale sull'andamento delle attività oggetto della presente convenzione e dei risultati conseguiti e la funzione di controllo degli aspetti amministrativi e contabili.

In caso di riscontro negativo, nell'esercizio del potere di verifica e di controllo da parte dell'ente affidante, l'Azienda può decidere, con effetto immediato, la sospensione o la risoluzione della convenzione, previa contestazione degli addebiti e indicazione del termine per provvedere.

Nel caso di ritardato inizio o di interruzione del servizio affidatole dalla presente convenzione, per cause non motivate e senza preavviso di almeno 30 giorni, e nel caso di recesso dalla convenzione prima della naturale scadenza, la Cooperativa è soggetta alle penalità del 20% del corrispettivo, di cui al precedente art. 17, comma 1°, rapportato alle attività e ai giorni di mancato funzionamento del servizio.

L'Azienda si riserva altresì di assicurare il servizio all'utenza, in caso di mancata realizzazione delle attività da parte della Cooperativa, anche mediante affidamento a terzi del servizio in questione, con costo a carico della Cooperativa.

Per le controversie che non possono essere risolte in sede stragiudiziale, resta convenuta la competenza del foro di Treviso.

Art. 21 - Modifiche

Eventuale normativa statale e regionale, concernente le materie oggetto della presente convenzione, che dovesse intervenire successivamente alla decorrenza iniziale della stessa, sostituiranno automaticamente le eventuali clausole incompatibili ivi contenute, escludendo fin d'ora che tale situazione possa comportare la nullità dell'intero atto. Qualora la sostituzione automatica avesse a comportare adempimenti diversi da quelli pattuiti e, comunque, onerosi in modo tale da costituire obbligazioni sopravvenute, impreviste o imprevedibili, le parti, con la stipula della presente convenzione, si obbligano, fin d'ora, a sostituire, previa nuova intesa, le norme incompatibili o eccessivamente onerose.

Art. 22 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 23 - Rinvio a norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Asolo,

Il Direttore Generale

dell'unità locale socio-sanitaria n. 8

(dott. Renato Mason)

Il legale rappresentante

della società cooperativa sociale L'Incontro

(Bruno Pozzobon)
